

TRIBUNALE DI MODENA

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI
DELL'ART 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 74 E DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 33
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120

Premesso che:

- Gli art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Nuovo Codice della Strada come modificati dall'art. 33 della legge 120/2010 prevedono che le pene detentive e pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevole beneficio per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla

stipula delle Convenzioni in questione,

- da decenni, l'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) tutela gli interessi dei privi della vista ed è impegnata a sostegno dell'inserimento civile e sociale dei cittadini aventi problematiche visive (con particolare attenzione all'integrazione scolastica e lavorativa), fornendo gratuitamente assistenza qualificata e servizi specifici ad tutti i cittadini non vedenti e ipovedenti residenti sul nostro territorio provinciale;
- l'Unione, Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Provinciale (L.R. 34/2002) con il n. 170 del 17/09/2012, ha sede legale in Via Baraldi 50 a Modena, sede distaccata in via Don Milani 54 a Modena e opera sia in città che sull'intero territorio provinciale avendo assistiti in tutti i comuni in esso compresi;
- il D.M. Ministero della Giustizia 26/03/2001 pubblicato in G.U. n. 80 del 05/04/2001, in attuazione all'art. 54 comma 6 D.Lgs 274/2000, prevede che *"il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche in lavoro non retribuito svolto dal condannato in favore di organizzazioni di assistenza sociale e/o volontariato operanti nei confronti di tossicodipendenti"*;
- secondo l'art. 2 del predetto D.M. 26/03/2001, il lavoro di pubblica utilità può essere svolto solo presso organizzazioni che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Presidente del Tribunale competente per il luogo in cui viene svolta l'attività stessa;
- per i prossimi mesi è ragionevolmente prevedibile, in ragione dell'ampliamento normativo dell'applicabilità dell'istituto della pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, una crescente necessità di offrire sul territorio l'opportunità di esecuzione della pena mediante l'istituto del lavoro di pubblica utilità ai condannati che ne facciano richiesta secondo i presupposti di legge;
- L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti da sempre trae enorme vantaggio dall'impiego di soggetti che possano somministrare lavoro di pubblica utilità, stante il perdurante bisogno di persone in grado di collaborare con il personale effettivo della struttura ed offrendo, nello specifico, le seguenti mansioni e/o attività di lavoro ex art. 54 D.Lgs. 274/2000:
 - a) collaborazione in tutte le attività dell'ente e formazione continua (anche attraverso la consultazione di materiale di vario genere) per l'acquisizione di tutto il know-how necessario per permettere al volontario di potersi relazionare in maniera corretta e consapevole con la disabilità visiva;

- b) accompagnamento individualizzato di lavoratori, studenti ed anziani non vedenti od ipovedenti per le normali attività quotidiane (es. visite mediche e disbrigo pratiche burocratiche), accompagnamento individuale (es. cinema, teatro, riunioni di lavoro) e/o collettivo (es. gite sociali, assemblee, manifestazioni, mostre, ecc.) e accompagnamento dei dirigenti dell'ente per la partecipazione alle attività istituzionali dell'associazione;
 - c) collaborazione con il personale dipendente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e di segretariato sociale;
 - d) lettura, registrazione e stampa (anche in braille) di riviste, quotidiani, libri, documenti, corrispondenza e qualunque altro tipo di materiale stampato in nero;
 - e) attività di supporto alla programmazione ed alla progettazione di interventi formativi, di promozione, di aggiornamento, di ricerca, di orientamento, destinati a persone con handicap visivo e/o a gruppi bersaglio intermedi (es. operatori dell'handicap, assistenti sociali, insegnanti di sostegno, riabilitatori, operatori dell'informatica applicata a non vedenti, ecc.);
 - f) organizzazione e partecipazione ad attività ludico-ricreative;
 - g) partecipazione alle campagne di prevenzione della cecità svolte sul territorio provinciale e collaborazione con le attività di sensibilizzazione e informazione in materia di prevenzione delle malattie oculari, anche attraverso la distribuzione di materiale, notizie e pubblicazioni sulla disabilità;
 - h) promozione, organizzazione e supporto ad ogni altra attività (es. eventi sociali, sportivi, ricreativi, culturali, ecc.) finalizzata al superamento dell'esclusione sociale dei soggetti privi della vista;
- la contraente Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Presidente nonché rappresentante legale Dott. Ivan Galiotto, con la collaborazione del personale dipendente;
 - l'associazione provvede ad iscrivere all'INAIL, secondo le forme di legge, i dipendenti che in essa operano, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva per ogni ipotesi di infortunio, malattia professionale, responsabilità civile verso i terzi; si impegna per conseguenza ad effettuare il medesimo trattamento assicurativo anche per le persone inviate presso l'ente per l'effettuazione di lavoro di pubblica utilità;

- l'associazione adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, conformandosi al D.Lgs. 81/2008 e norme collegate;
- al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere l'efficienza ed il regolare svolgimento dei servizi ospiti nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d'ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni del presidente, nel rispetto e con le cautele previste D.Lgs n. 196 del 30/04/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a seguito della valutazione della reale possibilità d'inserire i prestatori di lavoro non retribuito nei propri uffici. A tal fine l'associazione si impegna a fare pervenire il consenso all'inserimento e all'accoglimento nella propria sede del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l'udienza di discussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività cui lo stesso sarà addetto;
- l'ente si impegna a comunicare al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni;
- i soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- l'attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna;
- qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato;

Tutto ciò premesso,

Tra il Presidente del Tribunale di Modena e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Provinciale di Modena C.F. 80008370365 con sede legale in Modena, Via Baraldi n. 50, Presidente Ivan Galiotto nato a Carpi il 16/11/1984, si conviene e si stipula la presente convenzione volta ad accogliere nella sede legale dell'associazione o in quella distaccata sita in via Don Milani, 54 in Modena i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.Lgs.

274/2000 e D.M. Ministero della Giustizia 26/03/2001 e di cui all'art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Codice della Strada, con efficacia immediata.


Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Direzione del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Modena, 14/05/2014

Il Ministero della Giustizia

nella persona del delegato

Dott. Vittorio Zanichelli



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Sezione di Modena

Nella Persona del Presidente

Dott. Ivan Galiotto

